

## PREFAZIONE

Il diritto a difendersi è radicato nelle parti più basilari del Diritto Naturale. Ancora prima della nascita degli Stati di diritto e delle leggi positive, la legittima possibilità di difendere la propria salute, la propria integrità, il proprio corpo, la propria famiglia, i propri beni e il proprio territorio è connaturata alla stessa natura umana. Pensare, quindi, che non sia del tutto normale che una persona – aggredita nella propria casa – possa difendersi con strumenti, anche armi, che ha a disposizione è un arbitrio del cosiddetto Stato di diritto. Pensare, infatti, che debba essere negata la possibilità di proteggere se stessi o la propria famiglia corrisponde a un’idea assolutamente distorta della giustizia.

In ogni caso, al di là di questa valutazione costruttivista, esiste – a mio giudizio – una condizione di assoluta non punibilità di chiunque si difenda. Chi, durante il sonno o in condizioni di sorpresa, vedesse accanto a sé in casa uno sconosciuto, si trattasse anche di Babbo Natale sceso dalla canna del camino, non dovrebbe essere sanzionato, qualora si difenda, per esempio con un’arma da fuoco o con un corpo contundente. La condizione di sorpresa o di allarme e di difesa adrenalinica rispetto a quella che è un’estensione del proprio corpo, quale la casa non può che essere considerata, rappresenta un oggettivo elemento che priva del dolo qualunque reazione. Il concetto di proporzionalità appare aberrante. In quelle condizioni come si potrebbe stabilire una proporzionalità logica, razionale, tra attacco e difesa? Chi potrebbe scriminare in maniera analitica qual è una reazione proporzionale all’attacco?

Ricordiamo le radici del diritto romano: *Aggressus non tenet in manu stateram*. Quindi, il diritto alla difesa è una condizione del tutto fisiologica, legata alle basi del diritto naturale. Pensare di pu-

nire o di sottoporre all'ingiustizia di un processo, come diceva il grande giurista Mortati, è un'ulteriore aberrazione giuridica. Per non parlare, poi, delle cause di risarcimento nei confronti di coloro che, essendosi indebitamente introdotti all'interno di una casa, pretendono di essere risarciti per i danni ricevuti, esponendosi oggettivamente loro stessi ad un rischio del quale avrebbero dovuto essere quantomeno consapevoli. Questo risarcimento è privo di senso, esattamente come processare chi si è difeso.

ALESSANDRO MELUZZI

## INTRODUZIONE

Parlare oggi di legittima difesa comporta un rischio: quello di vedersi trascinati in un vortice di polemiche e di duelli dialettici, poco platonici e molto politici, e perdere di vista conseguentemente quello che è il vero nodo della questione. Che non sfiora neppure i temi dell'armamento di massa, della giustizia privata, del diritto a far fuoco in casa propria. La vera questione che, anche nel dibattito odierno, sembra essere scomparsa dai tavoli di discussione è un'altra: la legittima difesa è o non è un diritto del cittadino? Appartiene o non appartiene a una prerogativa innata di ogni individuo?

Partendo da questa domanda e da una esigenza collettiva crescente in una società ormai complessa, io e l'amico e collega Roberto Paradisi, dopo aver seguito casi professionali particolarmente delicati che implicavano tematiche fin troppo attuali e drammatiche come la violenza contro le donne e la difesa di onesti cittadini indagati per essersi difesi da aggressioni o tentativi di omicidio, abbiamo deciso di dare vita ad una rete operativa che si sta radicando in tutta Italia: "Difesa Legittima Sicura": avvocati, medici, psicologi e palestre di arti marziali per restituire sicurezza e accompagnare nelle vie impervie della giustizia le donne vittime di violenze e i cittadini che hanno esercitato il diritto a difendersi da azioni criminali.

Una rete che, da una parte, dà risposte concrete a chi entra nella spirale della giustizia (o da vittima di violenze, come nel caso di uno stupro o di un'azione persecutoria, o da "vittima" dell'azione repressiva dello Stato che esercita l'azione penale verso il cittadino-Abele che si è difeso da Caino); dall'altra lavora sul piano culturale e divulgativo per far emergere quella che riteniamo essere una evidente verità: nel nostro ordinamento la "legittima difesa"

non è considerata come un diritto del cittadino. La riforma della legittima difesa presentata e approvata nella attuale XVIII legislatura se, per certi aspetti, rappresenta senza dubbio un grande passo in avanti verso l'ampliamento delle zone di non punibilità del cittadino aggredito che si è difeso inserendo certamente anche elementi giusnaturalistici nella nuova disciplina, dall'altra resta però ancorata all'idea dell'autodifesa come mera concessione statutale. Sembra un paradosso ma è la cruda realtà alla quale ci siamo quasi assuefatti. Eppure basterebbe chiedere a un qualsiasi cittadino se ritenga o meno che difendersi di fronte ad una aggressione sia oppure no un suo inalienabile diritto.

Bisognerebbe chiederlo, per esempio, a Paola (il nome è di fantasia). Si era fidata di quello che sembrava un bravo ragazzo, presentatole da un amico comune. Un sorriso, una battuta, un drink. E poi quel maledetto giro in auto. Fino alla campagna non lontano dalla discoteca. Le botte, il sangue, lo stupro. Sette anni di processo di primo grado per ottenere una condanna non definitiva. Bisognerebbe chiedere a Paola, se avesse potuto e saputo difendersi quella notte, se ritenga che reagire, anche in modo energico a quella brutalità, sia o non sia un diritto connaturato all'individuo. E bisognerebbe rivolgere la stessa domanda a Marco, sottoposto a indagini preliminari per oltre un anno, perché aveva difeso fisicamente la sua amica perseguitata da uno stalker divenuto violento e che aveva cercato di accoltellarli entrambi. Da storie come queste, che abbiamo vissuto non solo e non tanto come professionisti, ma soprattutto come uomini che non restano indifferenti, è nato il nostro progetto: restituire sicurezza a chi l'ha perduta e accompagnare per mano i tanti cittadini-Abele nei meandri, troppo spesso ostili, della giustizia. Con una premessa: l'esigenza di recuperare il senso perduto di un diritto non negoziabile.

Parte da qui il "viaggio" di Roberto Paradisi, profondo amante dei greci e della filosofia del diritto, nelle pieghe del pensiero occidentale. Una (ri)scoperta, la sua, di origini e di certezze giuridiche dimenticate. E allora potremmo domandarci, alla fine di questo libro, come abbiamo fatto a mettere in discussione quella che apparirà addirittura una ovvietà: la legittima difesa è un diritto che esiste per il semplice fatto che esiste l'uomo. Non una costruzione artifi-

ziale pensata e realizzata all'interno di ordinamenti giuridici o il frutto di laboriose architetture razionali ma un sentimento profondo, inalienabile, presente in ogni uomo, addirittura coerente con meccanismi fisiologici umani di reazione automatica studiati dalle moderne neuroscienze.

Ecco perché questo lavoro finisce per rappresentare un po' il manifesto ideale di "Difesa Legittima Sicura". Che declina la facoltà di difesa dell'individuo in termini di diritto soggettivo. E le teorie contemporanee di un istituto così controverso, che hanno da tempo dimenticato l'orizzonte e il punto di vista di "Abele", svelano la ragione per la quale c'era il bisogno di qualcuno che si occupasse semplicemente del "diritto" alla legittima difesa. Un diritto oggi negato. E spiega forse, per chi saprà cogliere le profonde verità che ci hanno tramandato i maestri del pensiero occidentale, i motivi per i quali un argomento che, solo apparentemente, sembra riguardare un istituto giuridico come un altro, coinvolge e accende passioni, scalda i cuori e tocca le corde più sensibili della coscienza popolare.

MATTEO GIAMBARTOLOMEI



## Capitolo I

# IL DIRITTO SCOLPITO NEL CUORE: LA PROSPETTIVA DI ANTIGONE

### ***I.1. La naturalità della difesa nella cultura giuridica greca: la purezza dell'anima dell'agredito***

Edipo scendeva da Delfi colmo di tormenti in direzione opposta a Corinto, quella che credeva la sua città natale. L'anima di Edipo era lacerata dal terribile oracolo ricevuto nella città-santuario, l'“ombelico” del mondo antico: avrebbe ucciso il padre e condiviso il letto con la madre. Questo aveva profetizzato la sacerdotessa del tempio. Il suo unico scopo era fuggire a quel destino predetto da Apollo al quale non voleva arrendersi. Giunto a un crocevia, vide pararsi di fronte un carro condotto da una guida e scortato da alcune guardie. Il mezzo trasportava Laio, anziano re di Tebe. Ignorava il temerario Edipo di trovarsi di fronte al suo padre naturale. La guida e le guardie cercarono di cacciare il giovane dalla strada, rivendicando forse un presunto diritto di passaggio. Edipo venne aggredito prima da una guardia e poi dallo stesso Laio, che Edipo non conosceva e non sapeva essere in realtà suo padre. La reazione fu immediata: prima Edipo colpì la guardia che lo spintonava violentemente e subito dopo, per difendersi da un colpo alla testa sferzato dallo stesso Laio, colpì quest'ultimo a morte con un bastone. Infine, aggredito dalle altre guardie, Edipo ebbe ancora una volta la meglio uccidendole tutte tranne una che riuscì a fuggire.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr. SOFOCLE, *Edipo Re*, in SOFOCLE, *Tutte le tragedie*, trad. di F.M. Pontani, Roma, Newton Compton, 1991. Il mito di Edipo è noto: consegnato ancora in fa-

Edipo agì d'istinto: fece ciò che riteneva giusto fare per salvare se stesso.

È istruttivo constatare che Sofocle, nei versi di quella che senza dubbio è una delle tragedie più avvincenti e affascinanti della letteratura di ogni tempo (peraltro conducendo il lettore per mano in un intricato “giallo” e in una complessa inchiesta giudiziaria dal ritmo incalzante), presenta la vicenda del crocevia come un evidente caso di “legittima difesa”. Nessuno contesta a Edipo l'illiceità del plurimo omicidio. A pesare come un macigno insostenibile sulla testa del re di Tebe è semmai il parricidio consumatosi proprio nel tentativo (fin troppo “razionalista” e dai tratti blasfemi) di Edipo di sfuggire al proprio destino. La colpa tragica di Edipo, l'unica colpa di questo straordinario personaggio mitologico, è semmai quella di aver sfidato gli dei. Scrive Jean Pierre Vernant, a conferma di come l'episodio in sé appaia come la rappresentazione di una dinamica difensiva (nascondendo però in realtà il compimento di un destino già scritto): “Edipo, considerando l'accaduto come un semplice incidente di percorso, pensa che sia stata solo legittima difesa, quindi prosegue la sua strada...”<sup>2</sup>

---

sce dai genitori Laio e Giocasta nelle mani di un pastore al fine di sopprimerlo (al re di Tebe Laio era stato predetto che se avesse concepito un figlio questi avrebbe ucciso il padre e sposato la madre), il neonato principe fu invece consegnato, per umana misericordia, ad un pastore di Corinto che, dal monte Citerone, condusse il bimbo nella sua città donandolo a Polibo e Merope, re e regina di quella terra. Una volta divenuto ragazzo, Edipo, durante un banchetto reale, ebbe una discussione con un altro giovane che lo appellò come “bastardo”. Tormentato da quelle parole e non pienamente rassicurato da quelli che riteneva i suoi genitori naturali, si recò a Delfi (l'ombelico del mondo per gli antichi greci) per consultare l'oracolo di Apollo. La risposta fu atroce: Edipo avrebbe ucciso il padre e si sarebbe congiunto con la madre avendo da quest'ultima dei figli e generando quindi una stirpe maledetta. Edipo, ritenendo i suoi genitori naturali il re e la regina di Corinto, fuggì verso la sua vera città natale: Tebe. Sulla strada incontrò il padre Laio e lo uccise difendendosi dall'aggressione di quest'ultimo e delle sue guardie. Così, ignaro di aver già adempiuto ad una parte del proprio tragico destino, Edipo arrivò a Tebe allora flagellata da una terribile sfige. Sconfitta quest'ultima con la risoluzione del famoso enigma, guadagnò il diritto a sposare la regina di Tebe, rimasta vedova. Dal matrimonio nacquero quattro figli (Antigone, Ismene, Eteocle e Polinice) così compendosi l'infausto oracolo di Apollo.

<sup>2</sup>J.P. VERNANT, *L'universo, gli dei, gli uomini*, trad. it. di I. Babboni, Torino, Einaudi, 2000, p. 164.

A parte però le considerazioni che investono l'universo concettuale metafisico dei pensatori greci, non può non sottolinearsi la nettezza con cui emerge l'istituto della legittima difesa nella cultura della Grecia classica. Le parole di Sofocle-Edipo utilizzate nel racconto scenico della vicenda di sangue, sottendono una evidente mancanza di colpa e, soprattutto, la necessità naturale della reazione dell'agredito. Il coro dei vecchi tebani non imputa a Edipo l'illiceità della reazione difensiva, ma commisera il figlio di Laio e Giocasta e trasuda pietà per il destino tragico che si è adempiuto.

D'altra parte, la cultura greca aveva cristallizzato, anche in termini legislativi, la natura e i presupposti di un istituto sempre conosciuto dalla nostra civiltà giuridica e che, fin dall'inizio della sua "codificazione", appare improntato non solo a principi di ragionevolezza ma, soprattutto, a principi di giustizia naturale. Un istituto ben distinto da sempre dall'azione ritorsiva dell'offeso, nonostante sia diventato oggi luogo comune confondere la legittima difesa degli albori della nostra civiltà con l'arcaico procedimento della vendetta. Istituto, quest'ultimo, peraltro mai lasciato all'arbitrio dei privati (a testimonianza di una sensibilità giuridica già estremamente sviluppata in età arcaica) ma rigorosamente codificato con precisi e irrinunciabili rituali. La vendetta privata, infatti, era un dovere sociale di ogni uomo di valore (l'*agathós*). L'omicida, se voleva aver salva la vita, avrebbe dovuto prendere spontaneamente la via dell'esilio. In alternativa, ma solo con il consenso della parte offesa, l'omicida poteva offrire un risarcimento (la *poiné*) che i parenti della vittima avrebbero dovuto ricevere pubblicamente così dimostrando di aver perdonato il crimine. Ce lo svela Omero. Nel XVIII canto dell'*Iliade*, nella descrizione della scena raffigurata nello scudo di Achille (forgiato, come racconta il mito, dal dio Efesto), sono scolpite le sequenze di un processo vero e proprio. Un privato cittadino, in contraddittorio con il suo avversario, si rivolge a un consiglio di "giudici", in questo caso al consiglio degli anziani (i *gérontes*) che siedono in sacro cerchio con in mano gli scettri.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> La vicenda processuale scolpita nello scudo di Achille e descritta da Omero nell'*Iliade* (OMERO, *Iliade*, Canto XVIII, pp. 497-508) è stata oggetto di amplis-

Dinanzi al popolo raccolto nell'*agorà*, l'uomo, parente di una vittima, affronta il colpevole dell'uccisione asserendo che nessun risarcimento è stato offerto (la cosiddetta *poiné*). L'omicida invece insiste affermando che ha già pagato una somma a titolo di risarcimento e che questa è stata accettata dai parenti della vittima. Chiamati ad accertare la verità sono i *gérontes* (il consiglio degli anziani) seduti su pietre sacre. Un processo, in buona sostanza, che ha non lo scopo di punire l'omicidio, ma quello di evitare che vendetta privata e *poiné* si sommino. Il tutto, ovviamente, con la protezione delle antiche divinità, a suggellare un presidio di Giustizia più alta rispetto alla fallacia umana.

Evidente dunque che non siamo in presenza di un atto ritorsivo arbitrario dei parenti della vittima sottratta al potere pubblico, ma, come ha spiegato Eva Cantarella, accertando che la *ποινή* non era stata pagata, i *gérontes* riconoscevano che la vendetta era legittima e autorizzavano chi aveva dato inizio alle ostilità a proseguirle. Con una conseguenza: colui che compiva la vendetta riconosciuta legittima non agiva più come vendicatore privato. Egli era implicitamente investito dal gruppo del compito di far giustizia, di usare la forza fisica nell'interesse del gruppo, come delegato dell'intera collettività. Se vogliamo, una embrionale forma di "sussidiarietà". Solo più tardi, nel VII secolo a.C., con la proclamazione della Legge di Draconte, l'omicidio verrà sottratto alla giustizia privata, pur ritualizzata, e diventerà un delitto perseguito dagli organi dello Stato. Ed è proprio grazie alla legge draconiana (che, nella vulgata comune, viene oggi invocata ogni volta che si parla completamente a sproposito di "vendetta") che riusciamo oggi a comprendere con quale consapevolezza e quale precisione i primi giuristi greci si posero il problema non già dell'atto ritorsivo delle vittime nei confronti dei colpevoli ma della legittimità della reazione immediata a un'offesa.

Così l'istituto della legittima difesa, che certamente appartiene

---

sime discussioni tra gli studiosi del diritto antico. Per un approfondimento sul tema si rimanda a E. CANTARELLA, *Corso di diritto greco*, Milano, Libreria CUEM, 1994, pp. 179 e ss., ma anche, più specificatamente, all'articolo di E. CANTARELLA, *Lo scudo di Achille: considerazioni sul processo nei poemi omerici*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", XVI, 1972, p. 247.

all'essenza più intima della cultura giuridica greca (mito e letteratura rappresentano una formidabile fonte di diritto classico), compare in un testo normativo (scritto) nel VII secolo a.C., una legislazione che distinguendo gli omicidi volontari da quelli "colposi", delineava anche l'ipotesi dell'omicidio legittimo (φόνος δίκαιος). E se purtroppo non è giunto sino a noi il corpo normativo integrale di Draconte, è però possibile, attraverso la logografia giudiziaria, attestare l'esistenza dell'istituto risalente proprio alla legge draconiana che si applicava in casi specifici. "Secondo Demostene (*Contro Aristocrate*, 53) – spiega Eva Cantarella – vi erano quattro casi di φόνος δίκαιος: 1) l'uccisione involontaria di un avversario durante le gare; 2) l'uccisione in guerra (di un commilitone) per errore; 3) l'uccisione di un brigante in caso di assalto; 4) l'uccisione del μοιχός [...] sorpreso con la propria moglie, madre, sorella figlia e concubine di stato libero [...]"<sup>4</sup> Quindi lo stesso oratore ateniese spiegava come fosse legittimo uccidere un "brigante" in caso di assalto per difendere se stessi. Ma non solo. Aggiunge Cantarella: "Secondo l'interpretazione corrente, questa legge avrebbe concesso l'impunità a chi uccideva in difesa del suo patrimonio [...]. La legge riportata da Demostene, pertanto, se questo è vero, concedeva l'impunità sia a chi aveva ucciso in difesa dei suoi beni, sia a chi lo aveva fatto per difendersi da un tentativo di sequestro di persona sempre che sussistessero tre condizioni: a) la ingiustizia dell'azione alla quale aveva reagito con l'uccisione; b) la violenza della medesima; c) la immediatezza della reazione [...]"<sup>5</sup> Presupposti molto vicini a quelli richiesti dal nostro attuale istituto della legittima difesa, ontologicamente diverso però nella sua strutturazione di fondo, come poi vedremo.

D'altra parte, di "legittima difesa" aveva espressamente parlato addirittura Platone. Nelle *Leggi*, l'Ateniese spiega in termini diretti e non equivocabili: "Se un cittadino uccide uno straniero, o uno straniero un cittadino, per legittima difesa, allo stesso modo siano ritenuti puri."<sup>6</sup> E ancora: "Se un tale, di notte, scopre e uccide un

---

<sup>4</sup> E. CANTARELLA, *op. cit.*, p. 236.

<sup>5</sup> *Ivi*, pp. 237-238.

<sup>6</sup> PLATONE, *Leggi*, in PLATONE, *Tutte le opere*, trad. it. di E. Pegone, Roma, Newton Compton, 1997, libro IX, 869d, p. 451.

ladro che si è introdotto in casa sua per rubare dei soldi, sia puro; e se un tale uccide per legittima difesa un malvivente, sia puro [...]. Se un uomo per caso scopre la propria moglie mentre viene violentata, dopo aver ucciso il violentatore, sia puro come prevede la legge.”<sup>7</sup> È dunque “pura”, e di conseguenza “giusta”, l’anima di chi uccide per legittima difesa (intesa sia come difesa della propria incolumità, sia come difesa del proprio patrimonio sia come difesa del diritto alla inviolabilità sessuale, a dimostrazione di quanto già il Maestro dell’Occidente fosse dotato di una sensibilità giuridica che solo a chi poco conosce la eterna attualità dei classici può sembrare sorprendente). Un atto talmente “giusto” e naturale quello appunto difensivo, che non necessita di alcun particolare rito di purificazione (e, ovviamente, nemmeno di un processo), diversamente, ad esempio, di chi uccide in gara o in una pubblica competizione involontariamente o, per disgrazia, in una esercitazione di guerra.<sup>8</sup> In questi ultimi casi, spiega Platone, l’uccisore deve essere ritenuto “puro da ogni colpa dopo essersi purificato secondo le leggi riguardanti questi delitti e provenienti da Delfi”.<sup>9</sup>

Anche in Platone pertanto, la legittima difesa si presenta come un diritto di natura e chi lo esercita resta puro, in armonia con il cosmo e con la legge degli dei. Non dimentichiamo che la *polis* greca è una proiezione dell’ordine cosmico e come le leggi civili, per usare un’espressione di Eraclito, traggono nutrimento dalle leggi divine, così il delitto è considerato anche un sacrilegio, un’offesa agli dei. Ma se si agisce secondo le leggi cosmiche poste dagli dei,

---

<sup>7</sup> *Ivi*, libro IX, 874b-874c, p. 459.

<sup>8</sup> Per un approfondimento in relazione al tema dell’impurità legata al delitto nella Grecia antica si veda il mio *Il logos del processo*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 60 e ss. Si badi bene: il delitto, nella cultura greca, non è un “fatto” semplicemente “umano” le cui conseguenze sono confinate nel perimetro statale e sociale. Il delitto crea sì una frattura nell’ordine sociale ma crea anche una lacerazione nell’ordine cosmico (d’altra parte la *polis* è considerata una proiezione terrena dell’ordine universale). In questa ottica il delitto ha conseguenze su due piani: terreno ed ultraterreno, perché offende la legge della città (che è ispirata alle leggi divine) e l’equilibrio sociale ma anche la legge degli dei e l’equilibrio cosmico. Ecco perché il “reo” ha sempre bisogno di un rito di purificazione, oltre che di scontare la pena decisa dalla Città.

<sup>9</sup> PLATONE, *op. cit.*, libro IX, 865a, p. 443.

non si commette alcun delitto e l'anima non avrà bisogno di purificazioni. La legittima difesa insomma è principio riconosciuto da un'antica e immutabile legge non-umana che il diritto "positivo" ha il compito di riconoscere all'interno dell'ordinamento statale.

D'altra parte, per Platone, come rileva l'illuminante lettura del *Minosse*, la vera essenza della legge è la scoperta del vero o, per usare le parole dell'Ateniese, "la legge vuole essere scoperta di ciò che è [...] è scoperta della realtà"<sup>10</sup> ben potendo esistere anche norme del tutto sbagliate poste dallo Stato (nel dialogo contenuto nel *Minosse* tra Socrate e un amico, Platone fa dire al Maestro che ben possono esistere atti deliberativi dello Stato buoni e cattivi, ma quelli cattivi certamente non possono avere la dignità di "legge" che assume tale qualifica solo quando è conforme a giustizia). In altre parole, in Platone come in tutti i grandi pensatori classici greci, il diritto posto dallo Stato è legittimo quando risulta conforme al diritto naturale, che coincide – nell'universo greco – con le leggi divine ("e chi si dice – si domanda Socrate – sia stato tra gli antichi re un buon legislatore a tal punto che le sue leggi sono in vigore ancora adesso, quasi fossero divine? [...] Minosse, ogni nove anni, conversava con Zeus e lo frequentava per essere educato, in quanto Zeus è il vero sapiente"<sup>11</sup>).

Non si dimenticherà che Solone e Licurgo, i mitici legislatori di Atene e Sparta, si recarono al tempio di Apollo a Delfi per essere ispirati prima di promulgare il corpo normativo delle rispettive polis. Scrive, a tal proposito, Fustel De Coulanges:

*Il modo come nascono le leggi antiche appare chiaro: non le ha inventate un uomo. Solone, Licurgo, Minosse, Numa poterono mettere per iscritto le leggi delle loro città; ma non le fecero essi. Se per legislatore intendiamo un uomo che crea un codice con la potenza del suo genio e che l'impone agli altri uomini, questo legislatore non esistette mai presso gli antichi. La legge antica non uscì neppure dai voti del popolo: il pensiero che il numero dei suffragi potesse creare una leg-*

---

<sup>10</sup> PLATONE, *Minosse*, in PLATONE, *Tutte le opere*, trad. it. di S. Rubatto, Roma, Newton Compton, 1997, 315a, p. 31.

<sup>11</sup> *Ivi*, 315a-318c-319c, pp. 39-43.

*ge, apparve solo molto tardi nelle città, e solo dopo che due rivoluzioni le avevano trasformate. Fino allora, le leggi si presentano come qualche cosa di antico, d'immutabile, di venerabile. Antiche quanto le città, le ha stabilite il fondatore stesso, che le ha poste nel tempo stesso che poneva il focolare (moresque viris et moenia ponit), che le ha stabilite nel tempo stesso che stabiliva la religione. Ma neppure si può dire che le abbia immaginate egli stesso: chi ne è, dunque, il vero autore? Gli antichi dicevano che le leggi erano loro derivate dagli dei; i cretesi attribuivano le loro non a Minosse ma a Giove; gli spartani credevano che il loro legislatore fosse non Licurgo ma Apollo; i romani dicevano che Numa aveva scritto sotto la dettatura di una delle divinità più potenti dell'Italia antica, la dea Egeria; gli etruschi avevano ricevuto le loro leggi dal dio Tages. In tutte queste tradizioni, c'è qualcosa di vero: il vero legislatore, presso gli antichi, non fu l'uomo, fu la credenza religiosa che l'uomo aveva in sé.*<sup>12</sup>

E Antigone, contro l'editto illegittimo del tiranno Creonte, in uno dei passaggi più suggestivi che siano mai stati scritti nella storia della letteratura, invocherà le leggi non scritte degli dei per dare sepoltura al fratello Polinice morto in battaglia. Leggi non scritte che però Antigone afferma di sentire scolpite nel cuore: la prima e mai superata teorizzazione filosofica del diritto naturale (anche il sofista "etico" Antifonte definì, in coerenza con la concezione sofoclea, il diritto naturale come "imperativi non convenzionali ma innati" di fronte ai quali è necessario obbedire poiché in caso di loro violazione "il danno non è apparente ma reale"<sup>13</sup>).

Di fronte al tiranno Creonte che chiede alla figlia di Edipo come abbia osato trasgredire la sua legge, Antigone nega la validità civile di leggi non conformi al diritto divino. E quella di Antigone, si badi bene, non è una soggettiva ribellione morale bensì il rifiuto a obbe-

---

<sup>12</sup>F. DE COULANGES, *La città antica*, trad. it. di G. Perrotta, Firenze, Vallecchi, 1924, pp. 242-244.

<sup>13</sup>Così Antifonte, fr. 44, in S.C. SAGNOTTI, *Forme e momenti del ragionare nel diritto*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 22. Chiosa Sagnotti: "[...] Antifonte distingue nettamente la legge dalla giustizia: una cosa è la legge scritta, frutto di mere convenzioni o accordi tra gli uomini, altra è la giustizia che si annida nelle nostre coscienze e che non può essere elusa in nessun modo" (p. 23).